

MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive
modifiche ed integrazioni)**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato. Introduzione nel sistema dei reati tributari e di contrabbando. Revisione valutazione del rischio	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE

1	FONDERIE VALDELSANE S.p.A.	3
2	PREMESSA	4
3	IL MODELLO 231	4
	3.1 <i>Finalita'</i>	4
	3.2 <i>Contenuti del Decreto, Individuazione dei Soggetti</i>	5
	3.3 <i>I Reati Presupposto</i>	7
	3.3.1 <i>Le sanzioni</i>	7
	3.4 <i>Le Linee Guida emanate da Confindustria</i>	8
	3.5 <i>Approccio Metodologico per L'individuazione degli Ambiti Aziendali Esposti al Rischio 231</i>	9
	3.6 <i>Rapporti tra Modello e Codice di Comportamento 231</i>	9
	3.7 <i>Struttura dell'organizzazione</i>	9
	3.7.1 <i>Organi societari</i>	10
	3.7.2 <i>Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri</i>	10
	3.8 <i>Principi di Prevenzione e Struttura dei Controlli</i>	10
	3.8.1 <i>Principi di prevenzione</i>	10
	3.8.2 <i>Tipologie di controllo</i>	11
	3.9 <i>Organismo di Vigilanza e Obblighi Informativi</i>	11
	3.9.1 <i>Composizione e regole</i>	11
	3.10 <i>Codice Etico e Sistema Sanzionatorio</i>	12
	3.11 <i>Comunicazione e Formazione sul Modello Organizzativo</i>	12
4	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	13
5	RIFERIMENTI	13

1 FONDERIE VALDELSANE S.p.A.

Le Fonderie Valdelsane nascono nel 1961 nel comprensorio cittadino di Colle Val d'Elsa nella Toscana centrale, sotto la spinta della forte vocazione vetraria della zona e quindi delle officine stampi presenti sul territorio.

L'azienda parte quindi da subito con una forte specializzazione nella produzione di fusioni grezze in ghise speciali per stampi da vetreria sviluppando processi e tecnologie orientati ai prodotti richiesti.

La volontà di espansione e la contrazione della produzione vetraria locale portano le Fonderie Valdelsane alla ricerca di nuovi mercati prima a livello nazionale e poi internazionale scoprendo un eccezionale apprezzamento dei propri prodotti e servizi.

Con i nuovi mercati arrivano anche nuove esigenze produttive in termini di qualità, volume e tempestività da cui la decisione di trasferire il sito produttivo in Monteriggioni con il completo rinnovamento di impianti e tecnologie.

Forte del Know-How acquisito nel proprio sviluppo si lanciano sul mercato mondiale puntando e contando su prodotti che rispondono dinamicamente alle esigenze della vetreria, su servizi al cliente che sviluppano rapporti di partnership sempre più consolidati e processi produttivi fortemente controllati e flessibili in grado di assorbire le oscillazioni della domanda e di garantire ripetibilità dei risultati.

Il riconoscimento della conformità del proprio sistema qualità alla norma ISO 9002 con la certificazione nel 1996, il passaggio alla ISO 9001:00 nel 2002 e alla ISO 9001:08 nel 2009 fino ad oggi suggellano la forte volontà dell'azienda di volersi presentare come solido riferimento nel settore e l'entusiasmo della propria struttura nel migliorarsi continuamente.

In particolare l'azienda dispone delle conoscenze e capacità produttive per la fornitura di:

- Fusioni grezze per stampi da vetreria in ghisa lamellare e sferoidale
- Fusioni grezze per stampi da vetreria in cuproleghe
- Fusioni grezze in ghisa lamellare e sferoidale per industria meccanica

Tali obiettivi aziendali vengono conseguiti attraverso l'applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Aziendale che si prefigge inoltre lo scopo di migliorare il sistema di processo e di comunicazione interno fra le varie funzioni aziendali.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

2 PREMESSA

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **PRESENTE TESTO;** PARTE DESCRITTIVA DEL MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.
- **ALLEGATO 1** - ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ 231/2001
- **ALLEGATO 2** - ORGANIGRAMMA E SCHEMA DI DELEGHE E PROCURE
- **ALLEGATO 3** - VALUTAZIONE E MAPPATURA DEL RISCHIO 231
- **ALLEGATO 4** - CODICE DI COMPORTAMENTO 231
- **ALLEGATO 5** - SISTEMA SANZIONATORIO 231
- **ALLEGATO 6** - O.d.V. 231
- **ALLEGATO 7** - PROCEDURE
- **ALLEGATO 8** - COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'articolazione in un documento **"centrale"** e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. *VALUTAZIONE E MAPPATURA DEL RISCHIO 231*).

3 IL MODELLO 231

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il **"Decreto"**) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i **"Reati"**).

3.1 FINALITA'

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di **FONDERIE VALDELSANE**, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della **SOCIETA'** in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);

- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da **FONDERIE VALDELSANE** in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui *la SOCIETA'* intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo.

Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate.

Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" **dall'Organismo di Vigilanza**. Tale Organismo opererà sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

3.2 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies e 25 duodecies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, la Legge n.116 del 3 agosto 2009, il d.lgs. 121/11 del 16 agosto 2011, D.Lgs. n. 109 del 2012 e la Legge

n. 190 del 6 novembre 2012) ad altre tipologie di reato. Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato **nell' ALLEGATO 1**.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità della SOCIETA' ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo.

- L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale.
- Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in **FONDERIE VALDELSANE** consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati: – collocazione gerarchica al vertice della Società (Consiglio di Amministrazione) o al primo livello di riporto all'Amministratore Delegato;
– assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di **FONDERIE VALDELSANE (ALLEGATO II)**.

3.3 I REATI PRESUPPOSTO

Il complesso sopra descritto, dunque, consente di affermare che il catalogo dei reati presupposto deve intendersi come elenco "chiuso" non suscettibile di estensioni analogiche e che, quindi, in mancanza di un espresso richiamo della norma incriminatrice tra i reati presupposto non possa legittimamente invocarsi alcun rimprovero all'ente per il fatto, sia pure illecito, commesso nel suo interesse e/o suo vantaggio (principio di tassatività). **(ALLEGATO I)**.

3.3.1 Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ex art. 9 del D.lgs. n. 231/2001 sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un giudice penale.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Le quote non possono essere inferiori a cento né superiori a mille, e l'importo di una quota va da euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Nel determinare l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione stessa.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per il quale si procede e sempreché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Quindi, il legislatore ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive solo ad alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del decreto); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del decreto); reati ambientali (art. 25-undecies del decreto).

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, come detto, sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con **effetti definitivi** (ad es., per i delitti di criminalità organizzata; di terrorismo; contro la personalità individuale; reati transnazionali; etc.).

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia:

- risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente.

In particolare:

- a) in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- b) in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

3.4 LE LINEE GUIDA EMANATE DA CONFINDUSTRIA

Nella redazione del presente Modello, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto, che dispone che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, la Società ha tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai reati societari e aggiornate, da ultimo, al marzo 2014. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possano essere delle divergenze rispetto ad alcune specifiche indicazioni presenti nelle citate Linee Guida, trattandosi comunque di indicazioni a carattere generale e dovendo il Modello, invece, rispondere alla concreta, e particolare, realtà aziendale.

3.5 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da **personale interno** da una **società di consulenza** è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti. (*Informazioni tramite Chek – list*) In particolare Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo;
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato ulteriori punti di controllo (es. introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione della prassi in procedure preventive, etc.);
- raccolto le analisi relative ai punti di cui sopra in un apposito documento operativo ad uso interno chiamato **"Valutazione e Mappatura del Rischio - 231(ALLEGATO III)**;

E' stato identificato un referente aziendale incaricato di dare applicazione alle attività propedeutiche all'adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, prima dell'adozione formale.

3.6 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231

I comportamenti tenuti dai dipendenti ("Dipendenti"), dai collaboratori esterni ("Collaboratori"), dagli amministratori ("Amministratori"), e da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società o che agiscono per conto della Società stessa ("Fornitori") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società (ad esempio, i consulenti), devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare **FONDERIE VALDELSANE** ha predisposto un apposito **Codice di Comportamento 231 (ALLEGATO IV)**., che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

3.7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta; - organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui FONDERIE VALDELSANE è dotata. Se ne riporta l'articolazione nel successivo **ALLEGATO III**.

3.7.1 Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione (si rinvia all'Allegato 3-Schema deleghe, procure e soglie autorizzative).

3.7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Le regole a cui **FONDERIE VALDELSANE** intende uniformarsi in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

L'organigramma aziendale (**ALLEGATO II**) dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L'organigramma consente anche di specificare meglio le responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

Sulla base delle necessità operative della Società e, in particolare, in vista dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale, il **CdA** definisce l'ambito delle deleghe e delle procure.

Tale schema è descritto **nell'ALLEGATO II, Schema deleghe, procure e soglie autorizzative**, il quale evidenzia i poteri e le deleghe nelle aree di maggior rilevanza ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

Ai fini del presente Modello, devono intendersi per procedure (di seguito, le "Procedure") ossia i documenti ufficialmente adottati come tali dalla Società (**ALLEGATO VII**).

FONDERIE VALDELSANE si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato di Procedure scritte che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e che mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Le procedure costituiscono parte integrante del presente Modello.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza delle Procedure riferite alle attività di competenza, e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

3.8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

3.8.1 Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;

- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

3.8.2 Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.

Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".

Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 8).

3.9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

3.9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, FONDERIE VALDELSANE istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 .

FONDERIE VALDELSANE, tramite il Consiglio di Amministrazione osserva le regole esposte nell'**ALLEGATO VI**, comprendenti :

1. Poteri e funzioni
2. Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
3. Informativa all'Organismo di Vigilanza
4. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

3.10 CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di **FONDERIE VALDELSANE**. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da **FONDERIE VALDELSANE** in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **ALLEGATO V..**

3.11 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- volontà del Consiglio di Amministrazione di **FONDERIE VALDELSANE** in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231
- Codice di Comportamento E Sistema sanzionatorio (**ALLEGATI V e VI**). ;

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:

- invio a tutti i dipendenti in organico di una **lettera informativa** (unitamente al Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001;
- comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
- formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
- accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante copia cartacea presente presso Ufficio del Personale.

Comunicazioni interne continuative:

- incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello

Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:

- pubblicazione del presente Manuale sul sito internet della società;

4 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza .

Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, il Consiglio di Amministrazione può dare incarico all'Amministratore Delegato di procedervi autonomamente, senza che tali modifiche debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere, non vincolante, dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne propongono la modifica all'Amministratore Delegato, informandone l'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV).

L'Organismo (o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

5 RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate al marzo 2014.
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).
- Statuto della Società.

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ

D.lgs.n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni

ALLEGATO I

al

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	REVISIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	18/12/2019
2	IMPLEMENTAZIONE REATI TRIBUTARI E REATI DI CONTRABBANDO	21/04/2021
3	INTRODUZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE; RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI, REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	24/02/2023
4	introduzione reati turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla ormativa attuativa della direttiva (ue) 2019/2121, del parlamento europeo e del consiglio, del 27 novembre 2019;trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p)	27/03/2024

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/03/2024

INDICE

1	PREMESSA	3
2	TABELLE REATI PRESUPPOSTO-SANZIONI	4
2.1	ART 24	4
2.2	ART. 24-BIS	4
2.3	Art. 24-ter	5
2.4	Art. 25	6
2.5	Art. 25-bis	7
2.6	Art. 25-bis.1	8
2.7	Art. 25-ter d.lgs. 231/2001	9
2.8	Art. 25-quater d.lgs. 231/2001	10
2.9	Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001	10
2.10	Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001	10
2.11	Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001	11
2.12	Art. 25-septies d.lgs. 231/2001	11
2.13	Art. 25 octies d.lgs. 231/2001	11
2.14	Art. 25 octies, 1 d.lgs. 231/2001	12
2.15	Art. 25-nonies d.lgs. 231/2001 –	12
2.16	Art. 25-decies	13
2.17	Art. 25-undecies	13
2.18	Art. 25-duodecies	15
2.19	Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001	16
2.20	Art. 10	16
2.21	Art. 25 quaterdecies	17
2.22	Art. 25 quinquiesdecies	17
2.23	Art. 25 sexiesdecies	18

1 PREMESSA

Le tabelle di seguito esposte contengono l'elenco dei reati di tutti i reati presupposto definiti dal Dlgs 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e le relative sanzioni.

Essa è aggiornata alla Gazzetta Ufficiale **del n. 236 del 9/10/2023**

Il catalogo dei reati presupposto deve intendersi come elenco "chiuso" non suscettibile di estensioni analogiche e che, quindi, in mancanza di un espresso richiamo della norma incriminatrice tra i reati presupposto non possa legittimamente invocarsi alcun rimprovero all'ente per il fatto, sia pure illecito, commesso nel suo interesse e/o suo vantaggio (principio di tassatività)

2 TABELLE REATI PRESUPPOSTO-SANZIONI

2.1 ART 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) 	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul style="list-style-type: none"> divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

2.2 ART. 24-BIS

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.) 	Da cento a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 	Fino a trecento quote	<ul style="list-style-type: none"> sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di pubblicizzare beni e servizi

<ul style="list-style-type: none"> • Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.4) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.) • Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a quattrocento quote 	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	---	---

2.3 ART. 24-TER

Delitti di criminalità organizzata

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) • Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416- ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) • Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000) 	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416, c 1-5, c.p.) • Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.) 	Da trecento a ottocento quote	

2.4 ART. 25
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) <p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) • Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) 	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) • Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) • Traffico di illecite influenze (Art. 346 bis c.p.) 	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
---	---	---

2.5 ART. 25-BIS

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) 	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Alterazione di monete (art. 454 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 	Fino a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
<ul style="list-style-type: none"> • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Fino a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) 	Fino a duecento quote	NO

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuoridai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (**art. 464, co. 1, c.p.**)

Fino a trecento quote

2.6 ART. 25-BIS.1

d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuinecome genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzatiusurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
		<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

2.7 ART. 25-TER D.LGS. 231/2001
Reati societari

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE ¹⁰	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 262 c.c.) 	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	NO
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali commesse con fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.) 	Da cento a duecento quote (co. 1 lett. a bis)	
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.) 	Da quattrocento a seicento quote (co. 1 lett. b)	NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte delliquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	Da trecento a seicentossanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.)¹¹ 	Da duecento a duecentossanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
<ul style="list-style-type: none"> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 	Da duecento a duecentossanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) 	Da quattrocento a ottocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali odella società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 	Da duecento a trecentossantaquote	
<ul style="list-style-type: none"> Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) 	Da quattrocento a mille quote	
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) 	Da quattrocento a seicento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.) 	Da duecento a quattrocento quote	
<ul style="list-style-type: none"> <u>delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019</u> 	da centocinquanta a trecento quote	

2.8 ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001

Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni 	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
<ul style="list-style-type: none"> Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo 	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

2.9 ART. 25-QUATER.1 D.LGS. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.) 	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

2.10 ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) 	Da duecento a settecento quote	Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto

<ul style="list-style-type: none"> Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacolo pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziativa turistiche per prostituzione (art. 600 quinquies c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609undecies c.p.) 	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) 	Da quattrocento a mille quote	
<ul style="list-style-type: none"> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 602bis c.p.)¹⁰ 	Da quattrocento a mille quote	

2.11 ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001

Abusi di mercato

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) 	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

2.12 ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) 	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) 	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
<ul style="list-style-type: none"> Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) 	Non superiore a duecentocinquanta quote	

2.13 ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) 	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		<ul style="list-style-type: none"> • divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--	---

2.14 ART. 25 OCTIES, 1 D.LGS. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

<u>REATI-PRESUPPOSTO</u>	<u>SANZIONI PECUNIARIE</u>	<u>SANZIONI INTERDITTIVE</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.) 	Da trecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) • Applicabilità art 322 ter c.p. "Confisca (640 quarter) 	Fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> • altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti 	sino a 500 quote (se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni) da 300 a 800 (se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione)	
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.) 	da 250 a 600 quote	

2.15 ART. 25-NONIES D.LGS. 231/2001 –

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

<u>REATI-PRESUPPOSTO</u>	<u>SANZIONI PECUNIARIE</u>	<u>SANZIONI INTERDITTIVE</u>
--------------------------	----------------------------	------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) • Tutela penale del <i>software</i> e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) • Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) • Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941) 	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	--------------------------	---

2.16 ART. 25-DECIES

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO

2.17 ART. 25-UNDECIES

Reati ambientali

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 	Fino a duecentocinquanta quote	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	
<ul style="list-style-type: none"> • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) 	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) 	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo). Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) 	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Violazione degli obblighi di comunicazione, ritenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
<ul style="list-style-type: none"> • Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.) 	Da duecentocinquanta a seicent quote (co. 1 lett. a)	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- Inquinamento ambientale, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività;
<ul style="list-style-type: none"> • Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.) 	Da quattrocento a ottocento quote (co. 1, lett. b)	
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) 	Da duecento a cinquecento quote (co 1 lett c)	
<ul style="list-style-type: none"> • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) *13 	Da duecentocinquanta a seicento quote (co. 1 lett. e)	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p 	Da trecento a mille quote (co.1 lett. d)	
<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549 /1993, ovvero reati in materia di ozono e atmosfera 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	

<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l.150/1992) 	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superior a un anno)	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) • Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) 	Fino a duecentocinquanta quote	
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) 	Da duecento a trecento quote	

2.18 ART. 25-DUODECIES

Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) 	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 	Da quattrocento a mille quote	Per non meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi

<ul style="list-style-type: none"> Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 	Da cento a duecento quote	Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1ter, si applicano, per non meno di un anno le seguenti sanzioni interdittive: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
--	---------------------------	---

2.19 ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001

Razzismo e xenofobia

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654) 	Da duecento ad ottocento quote	Per non meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) divieto di contrattare con la PA esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

2.20 ART. 10

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) 	Da quattrocento a mille quote	Per non meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposti) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi

<ul style="list-style-type: none"> • Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998) 	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali all'commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 	Fino a cinquecento quote	NO

2.21 ART. 25 QUATERDECIES

Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 	Fino a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

2.22 ART. 25 QUINQUESDECIES

Reati Tributari

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) • c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> • Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di • indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater. 	Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, 	Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.23 ART. 25 SEXIESDECIES

Contrabbando

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Delitto di contrabbando 	Fino a 200 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.24 ART. 25 SEPTIESDECIES

Delitti contro il patrimonio culturale

<u>REATI-PRESUPPOSTO</u>	<u>SANZIONI PECUNIARIE</u>	<u>SANZIONI INTERDITTIVE</u>
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p)	Fino a 400 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Fino a 500 quote	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies cp) Contraffazione di opere d'arte (art 518-quaterdecies cp)	Fino a 700 quote	
Furto di beni culturali (518-bis cp) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quarter cp); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art 518-octies cp)	Fino a 900 quote	

2.25 ART. 25 OCTIESDECIES

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

<u>REATI-PRESUPPOSTO</u>	<u>SANZIONI PECUNIARIE</u>	<u>SANZIONI INTERDITTIVE</u>
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 518-terdecies cp)	Fino a 1000 quote	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 16, comma 3 –(interdizione definitiva)

2.26 ART. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.27 ART. 12, L. N. 9/2013

1. La condanna per il delitto di cui al comma 1 art. 13 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini

2.28 L. N. 146/2006 MODIFICATA DALLA L.N.236 /2016

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 10 è prevista una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e pene interdittive da tre a ventiquattro mesi.

DELEGHE PROCURE ED ORGANIGRAMMA

ALLEGATO II al Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato.	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE


1	DELEGHE E PROCURE	3
2	ORGANIGRAMMA.....	4

1 DELEGHE E PROCURE

Elenco Documenti Deleghe e Procure:

- **Procura Speciale relativa a Gualtieri Mario registrata in data 23/12/2019.**
- **Nomina di Anniballi Claudio come Amministratore Delegato con verbale CDA del 14/12/2020**

2 ORGANIGRAMMA



Valutazione e Mappatura del Rischio

ALLEGATO III

al

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	REVISIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO	18/12/2019
2	Introduzione nel sistema dei reati tributari e di contrabbando. Revisione valutazione del rischio e allegati III bis e ter	21/04/2021
3	Introduzione dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e dei Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, autoriciclaggio;	24/02/2023
4	Aggiornamento Reati conto la pubblica Amministrazione; Introduzione nel sistema del Reato di "Induzione a non rendere Dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni Mendaci All'autorità Giudiziaria (art. 25,10)" e del Reato di Trasferimento Fraudolento di Valori"	2024

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/03/2024

INDICE

1	PREMESSA	5
2	VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO	5
3	IDENTIFICAZIONE DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE	5
	3.1 <i>Analisi Preliminare del contesto aziendale</i>	5
	3.2 <i>Aree Attività</i>	5
	3.3 <i>Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio reato”</i>	6
	3.4 <i>Identificazione dei reati di potenziale interesse</i>	6
4	Metodologia di analisi DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE	7
5	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE IN FONDERIE	
	VALDELSANE	8
	5.1 <i>I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	8
	5.1.1 <i>Tipologia di reati</i>	9
	5.1.2 <i>Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio</i>	11
	5.1.3 <i>I processi a rischio Processi sensibili</i>	12
	5.1.4 <i>Protocolli di Condotta</i>	13
	5.1.5 <i>Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato</i>	13
	5.1.6 <i>Valutazione del Rischio di reato</i>	13
	5.2 <i>I REATI INFORMATICI</i>	14
	5.2.1 <i>Tipologia di reati</i>	14
	5.2.2 <i>Processi sensibili</i>	15
	5.2.3 <i>Protocolli di Condotta</i>	15
	5.2.4 <i>Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato</i>	15
	5.2.5 <i>Valutazione del Rischio di reato</i>	15
	5.3 <i>REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	16
	5.3.1 <i>Tipologia di reati</i>	16
	5.3.2 <i>Processi Sensibili</i>	16
	5.3.3 Protocolli di Condotta	17
	5.3.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	17
	5.4 <i>REATI AMBIENTALI 25.11</i>	18
	5.4.1 <i>Tipologia di reati</i>	18
	5.4.2 <i>Processi Sensibili</i>	19
	5.4.3 <i>Protocolli di Condotta</i>	19
	5.4.4 <i>Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato</i>	20
	5.4.5 <i>Valutazione del Rischio di reato</i>	21
	5.5 <i>REATI SOCIETARI</i>	21
	5.5.1 <i>Tipologia di reati</i>	21
	5.5.2 <i>Processi sensibili</i>	23
	5.5.3 <i>Protocolli di condotta</i>	23
	5.5.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	24

5.5.5	Valutazione del Rischio di reato	25
5.6	<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	25
5.6.1	Tipologia di reati	25
5.6.2	Processi sensibili	26
5.6.3	Protocolli di Condotta	26
5.6.4	Misure di Controllo per la limitazione del rischio di reato	26
5.6.5	Valutazione del Rischio di reato	27
5.7	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</i>	27
5.7.1	Tipologia di reati	27
5.7.2	Processi sensibili	27
5.7.3	Protocolli di condotta.....	27
5.7.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato.....	27
5.7.5	Valutazione del Rischio di reato	27
5.8	<i>DELITTI IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE</i>	28
5.8.1	Tipologia di reati	28
5.8.2	Processi sensibili	28
5.8.3	Protocolli di condotta.....	28
5.8.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato.....	28
5.8.5	Valutazione del Rischio di reato	29
5.9	<i>REATO DI RAZZISMO E XENOFobia</i>	29
5.9.1	Tipologia di reati	29
5.9.2	Processi sensibili	29
5.9.3	Protocolli di condotta.....	29
5.9.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato.....	29
5.9.5	Valutazione del Rischio di reato	30
5.10	<i>REATI TRIBUTARI</i>	30
5.10.1	Tipologia di reati	30
5.10.2	Processi sensibili	31
5.10.3	Protocolli di condotta	32
5.10.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	32
5.10.5	Valutazione del Rischio di reato	33
5.11	<i>REATI DI CONTRABBANDO</i>	34
5.11.1	Tipologia di reati	34
5.11.2	Processi sensibili	34
5.11.3	Protocolli di condotta	35
5.11.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	35
5.11.5	Valutazione del Rischio di reato	35
5.12	<i>REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</i>	36
5.12.1	Tipologia di reati	36
5.12.2	Processi sensibili	37
5.12.3	Protocolli di condotta	37
5.12.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	37

5.12.5	Valutazione del Rischio di reato	38
<i>5.13</i>	<i>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</i>	38
5.13.1	Tipologia di reati	38
5.13.2	Processi sensibili	39
5.13.3	Protocolli di condotta	39
5.13.4	Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato	39
5.13.5	Valutazione del Rischio di reato	39

1 PREMESSA

In fase preliminare sono stati presi in considerazione tutti i Reati presupposto **aggiornati alla Gazzetta Ufficiale del n. 236 del 9/10/2023**

2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di risk- assessment basata sui seguenti elementi:

- a) IDENTIFICAZIONE E PONDERAZIONE DEI DUE MACRO ASSI PER L'ANALISI DEL RISCHIO:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
- b) ASSEGNAZIONE E PONDERAZIONE, PER OGNUNO DEI MACRO ASSI, DI SPECIFICI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

Per l'asse probabilità:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
- eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.

Per l'asse impatto:

- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;

- c) ASSEGNAZIONE DI UNO SCORING

Ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio - alto - molto alto);

- d) DEFINIZIONE DELLO SCORING FINALE

Assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso

3 IDENTIFICAZIONE DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE

3.1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AZIENDALE

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste (tramite **Check list**) con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

3.2 AREE ATTIVITÀ

Si è cercato di schematizzare l'assetto organizzativo all'interno del quale si sono individuati i processi aziendali di base; è doveroso precisare che le singole realtà devono provvedere ad una disamina dettagliata del proprio specifico assetto organizzativo, adattando e completando, se del caso, gli schemi proposti al caso di specie.

3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ E DEI PROCESSI AZIENDALI A “RISCHIO REATO”

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto.

La mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali ha interessato le attività riguardanti diverse categorie di reato, ed ha permesso di **IDENTIFICARE I REATI DI POTENZIALE INTERESSE**.

Gli esiti di tale analisi, sono stati riportati nell' **'ALL III bis “Tabella delle attività sensibili di illecito PRE modello**.

La valutazione è stata ripetuta dopo l'applicazione del Modello e i relativi esiti sono stati riportati all'interno dell' **'ALL III ter “Tabella delle attività sensibili di illecito POST modello**

N.B. In questa fase, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto, si è tenuto conto anche delle **Linee Guida emanate da Confindustria** in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni. Ciò non esclude, tuttavia, che vi possano essere delle divergenze rispetto ad alcune specifiche indicazioni presenti nelle citate Linee Guida, trattandosi comunque di indicazioni a carattere generale e dovendo il Modello, invece, rispondere alla concreta, e particolare, realtà aziendale

I reati non menzionati tra quelli di **POTENZIALE INTERESSE** sono stati esclusi poiché non state individuate specifiche occasioni di perpetrazione degli stessi in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

A dette categorie di reato si applicano comunque, ove ad esse riconducibili, i principi di natura etico-comportamentale previsti dal presente Modello.

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura “associativa” con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori).

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

3.4 IDENTIFICAZIONE DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01);
2. Reati informatici (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01);
4. Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)
6. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
8. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)
9. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
10. Reati Tributari (articolo 25-quinquiesdecies)

11. Contrabbando (art. 25 sexiedecies)
12. Reato Di Induzione A Non Rendere Dichiarazioni O A Rendere Dichiarazioni Mendaci All'autorità Giudiziaria (art. 25- decies)
13. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25 octies, 1 d.lgs. 231/2001

4 Metodologia di analisi DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE

La metodologia applicata è stata quella di valutare il rischio connesso alla commissione di reati come combinazione di conseguenza/impatto (Danno D, ovvero gravità delle sanzioni potenzialmente derivanti) e della verosimiglianza degli stessi (Probabilità P) ovvero mediante il prodotto seguente

$$R = P \times D$$

Prima dell'applicazione del modello è stato calcolato il **Rischio potenziale (Rp)**, ovvero il rischio associato ad un determinato processo / attività aziendale, che si avrebbe qualora la società non mettesse in atto alcuna azione/procedura/controllo per mitigare il rischio e cioè per abbassare la possibilità di accadimento di un certo evento o eventualmente la relativa conseguenza. Esso è dato dal prodotto della **Probabilità Potenziale (Pp)** e del **Danno Potenziale (Dp)** in assenza di misure:

$$R_p = P_p \times D_p$$

Dopo l'applicazione del modello è stato calcolato il **Rischio residuo (Rr)**, ovvero il rischio a cui si è esposti alla luce delle azioni/procedure/controlli in essere previste dal modello organizzativo adottato dall'azienda. Esso è dato dal prodotto **Probabilità residua (Pr)** e del **Danno residuo (Dr)** in presenza delle suddette misure:

$$R_r = P_r \times D_r$$

Conseguenze e verosimiglianza sono state espresse in termini quantitativi come di seguito definito:

In relazione ai valori assunti da P e D, il valore del rischio assume i livelli rappresentati nella tabella seguente:

	Probabilità				
Danno	Molto Bassa	Bassa	Media	Alta	Molto Alta
Alto	2	3	3	3	3
Medio	1	2	3	3	3
Basso	1	1	2	3	3
Nulla	1	1	1	2	3
Probabilità:	Frequenza di accadimento + Probabilità di accadimento + Eventuali precedenti				
Danno:	Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili + Potenziale beneficio dell'illecito				

Nelle pagine seguenti sono esposti gli esiti della valutazione del rischio per i reati presupposto ritenuti "perpetrabili" in relazione al tipo di attività.

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE IN FONDERIE VALDELSANE

5.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico

Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, *FONDERIE VALDESANE* opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica,

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal

concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

5.1.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 di cui si riporta di seguito una sommaria descrizione specificando inoltre se la fattispecie di reato sia perpetrabile all'interno dell'Organizzazione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c p)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo

Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie. **Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte. **Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, viene considerata come reato presupposto la fattispecie di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, con sostituzione dell'identità digitale. **Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Frode nelle Pubbliche Forniture (art. 356 c.p.)

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati che si configurano nell'ambito dell'esecuzione di contratti a favore dello Stato, di un Ente Pubblico o di una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità, allorché si opera una frode ovvero si opera in violazione del principio di buona fede.

I vizi presenti nella fornitura (qualitativi e quantitativi) devono avere entità tale rispetto alle specifiche previste dal contratto, da gravare negativamente sullo svolgimento del rapporto contrattuale.

In presenza di specifici artifici o raggiri si può configurare il reato di truffa in danno dello Stato. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si conseguono indebitamente, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisce o si turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

5.1.2 Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio**Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima). Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima). Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. **Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società (o una società del Gruppo) sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). **Il reato è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropri di beni e/o risorse pubbliche di cui dispone in virtù del ruolo svolto. La responsabilità amministrativa dell'Ente scatta solo nei casi in cui il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea. **Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane**

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità. La responsabilità amministrativa dell'Ente scatta solo nei casi in cui il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

Abuso d'Ufficio (articolo 323 c.p.)

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato che si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio - in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti - intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La responsabilità amministrativa dell'Ente scatta solo nei casi in cui il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea. Il reato non è potenzialmente perpetrabile all'interno di Fonderie Valdelsane

5.1.3 I processi a rischio Processi sensibili

Con riguardo al particolare settore delle Fonderie si osserva che gli ambiti nei quali le aziende intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione sono i seguenti:

- attività connesse all'ottenimento di autorizzazione e licenze;
- gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti (es. verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria, inps, inail, verifiche sul trattamento/smaltimento rifiuti, verifiche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro);
- attività connesse agli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie e assunzioni in genere;
- richieste di finanziamenti/contributi pubblici

In considerazione dell'organigramma funzionale di Fonderie Valdelsane le aree/funzioni maggiormente a rischio sono L'Amministratore Delegato, il CdA, l'Amministrazione, la Gestione delle Risorse Umane, il DLGS (Datore di Lavoro Delegato e Gestore Impianto), il RSG (Responsabile del Sistema di Gestione Integrato), il Commerciale (per le registrazioni inerenti i rifiuti), la Direzione Tecnica, l'RSPP.

5.1.4 Protocolli di Condotta

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di controllo generali:

- divieto di perpetrare comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui sopra;
- Divieto disattendere ai principi e alle procedure aziendali
- Obbligo di operare secondo i principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure proprie dell'azienda nel rapporto con la pubblica amministrazione
- Divieto di omettere dati ed informazioni durante le ispezioni delle autorità di controllo e in tutte le comunicazioni dovute
- Obbligo di effettuare tempestivamente tutte le comunicazioni/segnalazioni dovute all'Autorità di Sorveglianza e Controllo garantendo completezza e accuratezza delle medesime;
- divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità anche nell'ambito di ispezioni presso la società;
- divieto di effettuare/ricevere/promettere omaggi, elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, a pubblici funzionari o a loro parenti o, in caso di contenziosi a componenti dell'organo giudicante
- divieto di rilasciare false dichiarazioni a Enti Pubblici per il conseguimento di finanziamenti e contributi
- divieto di destinare finanziamenti e/o contributi a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi

5.1.5 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

FONDERIE VALDELSANE al fine della limitazione del rischio di reato si è dotata delle seguenti procedure:

- FVPR_PA_IND; Procedura Richieste Fondi, contributi ed agevolazioni
- FVPR_PA_IMP; Procedura calcolo Imposte
- FVPR_RIRS; Procedura rendicontazione incarichi e rimborsi spese
- FVPR_FF; Procedura Flussi Finanziari
- FVPR_GNC; Procedura Gestione note di credito
- FVPR1801 ; Addestramento e gestione personale

5.1.6 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati contro la Pubblica Amministrazione	CdA; Amministratore Delegato; DLGS; RSG; Commerciale; Direzione Tecnica; RSPP; Amministrazione; Risorse Umane; Preposti; RSPP; Produzione; Presidente CDA	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.1.4/5.1.5	Molto Basso	Medio	1

5.2 I REATI INFORMATICI

La Valutazione prende in considerazione la Raccolta delle Informazioni avvenuta tramite Check-list PARTE 1

5.2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, quali :

a) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ad esempio acceda ad un sistema di cui dispone validamente delle credenziali, ma per funzioni diverse dall'accesso autorizzato, oppure acceda illecitamente con le credenziali di un soggetto autorizzato.

b) Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L'accesso abusivo può essere :

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

c) Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

d) Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

e) Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Data l'afferenza all'area "gestione sistemi informatici", viene trattato in questo paragrafo anche il reato di Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art.171-bis L.22/04/1941, n. 633), rientrante nella categoria dei reati in tema di diritto d'autore.

f) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art. 171-bis L.22/04/1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

5.2.2 Processi sensibili

Per la tipologia di reati in esame le Fonderie non presentano particolari differenze rispetto alle altre aziende, per cui la sola presenza di un sistema informatico all'interno delle stesse le pone a rischio di commissione di questo tipo di reati.

Di seguito sono elencate le attività considerate sensibili:

- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici;
- gestione e protezione delle postazioni di lavoro;
- gestione degli accessi e protezione da e verso l'esterno (password);
- gestione e protezione della rete (password).

In considerazione dell'organigramma funzionale di Fonderie Valdelsane (cfr. paragrafo 2.3) l'area maggiormente a rischio è l'Amministrazione e l'area IT, tuttavia chiunque abbia accesso al sistema informatico potrebbe astrattamente commettere uno dei reati sopra previsti.

5.2.3 Protocolli di Condotta

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione dei reati imputabili alla violazione delle norme sulla sicurezza, igiene e salute del lavoro sono tenuti a:

- Osservare il divieto disattendere ai principi e alle procedure aziendali
- Operare secondo i principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure proprie dell'azienda nella elaborazione di documenti informatici e nell'utilizzo in genere di software aziendali
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme e regolamenti sulla sicurezza dei dati (personali e industriali)
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventare tali.
- divieto di perpetrare comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui sopra;
- Osservare il Divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi dell'azienda e/o di aziende clienti al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi;

5.2.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

FONDERIE VALDELSANE al fine della limitazione del rischio di reato prevede:

- L'adozione e l'aggiornamento periodico del Regolamento Interno, che definisce le modalità di protezione delle informazioni detenute mediante strumenti elettronici;
- La previsione e il monitoraggio di regole di sicurezza per gli utenti interni con specifici livelli di accesso in base alla confidenzialità delle informazioni e di responsabilità (autore, proprietario convenzionale, utilizzatore);
- La specifica attribuzione del potere di richiedere la creazione di nuove credenziali di accesso e la cessazione delle stesse, conferito in modo chiaro ed inequivoco ed attuato attraverso richieste scritte all'Amministratore di Sistema;
- La verifica periodica della funzionalità dell'hardware e dei software e l'immunità del sistema da virus o attacchi provenienti dall'esterno. Eventuale previsione di divieti a tutti gli utilizzatori del sistema informatico della società di scaricare da internet qualsiasi tipo di applicazione o software o documento;
- L'inserimento all'interno dei contratti di fornitura/consulenza di clausole per la riservatezza delle informazioni trattate.
- Aggiornamento ai dettati del Regolamento UE 679/2016

5.2.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati Informatici	Tutte	Media	Medio	3	Vedi punti 5.2.3/5.2.4	Molto Bassa	Medio	1

5.3 REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.3.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

5.3.2 Processi Sensibili

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sono quelle riguardanti il governo della sicurezza.

Fra le molteplici attività svolte all'interno del ciclo produttivo delle Fonderie, sono numerose le attività e le gestioni operative che possono comportare rischi di violazione delle norme antinfortunistiche e dell'igiene del lavoro definite dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In particolare sono sensibili le attività di:

- valutazione dei rischi;
- Attuazione delle misure di prevenzione e protezione e relativa vigilanza
- sorveglianza sanitaria e rispetto degli esiti (idoneità, non idoneità e idoneità con prescrizioni);
- Formazione, Informazione e Addestramento del Personale;
- Produzione;
- Manutenzione/installazione attrezzature, macchine, impianti;

In considerazione dell'organigramma funzionale di Fonderie Valdelsane le aree/funzioni maggiormente a rischio ai fini della commissione di reati sono: Direzione Tecnica; DLGS (Datore di lavoro per la sicurezza e gestore impianti); RSPP; Risorse Umane; Preposti; Produzione

5.3.3 Protocolli di Condotta

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione dei reati imputabili alla violazione delle norme sulla sicurezza, igiene e salute del lavoro sono tenuti a:

- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, regolamentate negli schemi organizzativi presenti;
- applicare con rigore il **Codice Etico** e il sistema sanzionatorio aziendale definito, a fronte di condotte poste in essere dal dipendente in violazione delle "regole" definite e tali da porre a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventare tali.

5.3.4 Misure di Controllo per la limitazione del rischio di reato

FONDERIE VALDELSANE al fine della limitazione del rischio di reato prevede l'adozione di:

- Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001;
- Meccanismi decisionali e di spesa per la salute e sicurezza
- FVPR_SIC_DVR; Procedura rischi connessi all'attività lavorativa e Sopralluoghi
- FVPR_SIC_IDONEITA'; Procedura Idoneità lavorativa dipendenti e attività del medico competente

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	Direzione Tecnica DLGS (Datore di lavoro per la sicurezza e gestore impianti) RSPP Risorse Umane Preposti Produzione	Alta	Medio	3	Vedi Punti 5.3.3/5.3.4	Molto Bassa	Medio	1

5.4 REATI AMBIENTALI 25.11

5.4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

Ai fini di una migliore divulgazione dei contenuti del Modello e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato ritenute applicabili.

a) Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell'Allegato 7 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell'autorità competente.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

c) Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Appicare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

d) Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

e) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

f) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

g) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

h) Emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

i) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

5.4.2 Processi Sensibili

Fra le molteplici attività svolte all'interno del ciclo produttivo delle Fonderie, sono numerose le gestioni operative che possono comportare rischi di violazione della normativa ambientale configurabili quali "reato presupposto" ex D.Lgs. 231/01;

In particolare i processi sensibili sono:

- Gestione attività che generano scarichi di reflui industriali (a titolo di esempio: acque di raffreddamento di macchine ed impianti, impianti di addolcimento acque, impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa, impianti di depurazione delle emissioni atmosferiche, impianti di trattamento delle acque meteoriche);
- Stoccaggi provvisori di rifiuti (in particolare: scorie di fusione, terre esauste, polveri derivanti da processi di depurazione delle emissioni) e smaltimento (comprensiva delle attività rilevanti ai fini della tracciabilità del rifiuto)
- Gestione dei depositi esterni di materie prime;
- Gestione dei rifiuti);
- Gestione delle emergenze ambientali (quali ad esempio: sversamenti accidentali, guasti ai presidi ambientali, etc.);
- Gestione degli impianti di depurazione delle emissioni atmosferiche e dei presidi ambientali in genere.
- Gestione delle autorizzazioni e delle relative comunicazioni ambientali;

In considerazione dell'organigramma funzionale di Fonderie Valdelsane le aree/funzioni maggiormente a rischio ai fini della commissione di reati sono: Direzione Tecnica; DLGS (Datore di lavoro per la sicurezza e gestore impianti); RSG; Commerciale; Produzione

5.4.3 Protocolli di Condotta

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione di reati ambientali e in generale tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a:

- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sull’Ambiente;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle norme ambientali, alle norme interne sulla sicurezza informatica, alle procedure della qualità inerenti la progettazione dei software impiegati per il monitoraggio ambientale e l’attività di assistenza sugli impianti di monitoraggio ambientale
- applicare con rigore il **Codice Etico** e il sistema sanzionatorio aziendale definito, a fronte di condotte poste in essere dal dipendente in violazione delle “regole “ definite;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda;

5.4.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

FONDERIE VALDELSANE al fine della limitazione del rischio di reato si è dotata di:

- un Sistema di Gestione per l’Ambiente (SGA) secondo la norma ISO 14001:2004 ed ha ottenuto il riconoscimento EMAS;
- Le procedure:
 FVPR_AMBFVPR_AMB_SON; Procedura Matrice ambientale emissioni sonore
 FVPR_AMB_IDR; Procedura Matrice Ambientale Scarichi idrici
 FVPR_AMB_RIF; Procedura Matrice Ambientale Rifiuti
 FVPR_AMB_EMISSIONI; Procedura Matrice Ambientale Emissioni in atmosfera

Si riporta di seguito la tabella di correlazione tra i requisiti del Modello 231, i requisiti previsti dalla ISO 14001 e i documenti del SGA di FONDERIE VALDESANE.

Tabella di correlazione tra requisiti 231, SGA, Procedure

Elementi costitutivi Modello 231		Elementi costitutivi	Rif. ISO 14001	Rif. Documenti FONDERIE VALDESANE
Inventario degli ambiti aziendali di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione delle aree/attività sensibili	Aspetti ambientali	4.3.1	Manuale Sistema di Gestione Ambientale Procedura “Aspetti e impatti ambientali”
	Valutazione del rischio reato	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	4.3.2	Manuale Sistema di Gestione Ambientale Procedura “Prescrizioni legali e conformità legislativa “
Introduzione/ adeguamento del Codice di comportamento	Codice di comportamento	Politica ambientale	4.2	Manuale Sistema di Gestione Integrato Politica Qualità Ambiente
Realizzazione/ adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità Obiettivi, traguardi e programma (i)	4.4.1 4.3.3	Manuale Sistema di Gestione Ambientale E manuale della Qualità Organizzazione e responsabilità
	Formazione		4.4.2	Manuale Sistema Qualità

		Competenza, formazione e consapevolezza		E relative procedure
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	4.4.3	Manuale Sistema Qualità
	Documentazione tracciabilità	Documentazione Controllo dei documenti Controllo delle registrazioni	4.4.4 4.4.5 4.5.4	Manuale Sistema Qualità e relative procedure
	Gestione operativa attività sensibili	Controllo operativo Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.6 4.4.7	Manuale Sistema di Gestione Ambientale
Istituzione/ attivazione sistema di monitoraggio, verifica e sorveglianza	Monitoraggio e verifica (I livello)	Sorveglianza e misurazioni	4.5.1	Manuale Sistema Gestione ambientale
		Audit interno	4.5.5	Manuale Sistema Gestione ambientale Manuale del Sistema Qualità
		Non conformità, azioni correttive e preventive	4.5.3	Manuale Sistema Gestione ambientale Manuale del Sistema Qualità
		Valutazione del rispetto delle prescrizioni	4.5.2	Manuale Sistema Gestione ambientale Manuale del Sistema Qualità
		Riesame del Sistema	4.6	Manuale Sistema Gestione ambientale Manuale del Sistema Qualità

5.4.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati Ambientali	Direzione Tecnica DLGS RSG Commerciale Produzione	Alta	Medio	3	Vedi Punti 5.4.3/5.4.4	Molto Bassa	Medio	1

5.5 REATI SOCIETARI

5.5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati ritenuti potenzialmente realizzabili, fra quelli societari secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e in particolare:

a) False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile); Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile) e False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Il reato di false comunicazioni sociali sia in società quotate (o ad esse equiparate), che in società non quotate, si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero tramite la consapevole omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Con riferimento alle pene previste per il reato di falso in bilancio, la Legge 69/2015 ha previsto che, nei confronti dell'ente, trovino applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c. (quindi da un minimo di euro 51.644 ad un massimo di euro 619.748);
- da 100 a 200 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis c.c. (quindi da un minimo di euro 25.822 ad un massimo di euro 309.874);
- da 400 a 600 quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. (quindi da un minimo di euro 103.288 ad un massimo di euro 929.622).

b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare, per esempio mediante l'occultamento di documenti, le attività di controllo da parte di soci e/o altri organi sociali qualora da tale condotta ne sia conseguito un danno ai soci. Tale illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

c) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato consiste nell' eseguire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione (reale o simulata) dei conferimenti ai soci o nel liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirne le prescrizioni. Tale illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

d) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nella ripartizione di parte o di totalità degli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (non costituite con utili) che è illegittimo distribuire.

e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato consiste nell'effettuazione illegittima di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Tale illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

f) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato alternativamente da una delle seguenti condotte: formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

g) Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Il reato si configura quando, in violazione degli obblighi connessi al ruolo o a quelli di fedeltà, amministratori/direttori generali/ dirigenti che redigono documenti contabili della società, sindaci/liquidatori di società o enti privati, altri soggetti preposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, direttamente o mediante terzi, richiedono o ricevono, per se' o per altri, denaro non dovuto, o ne accettano la promessa, al fine di compiere/omettere un atto

h) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale reato si configura quando chiunque offre o promette somme in denaro o altra utilità non dovuti a amministratori/direttori generali/dirigenti che redigono i documenti contabili societari, a sindaci/liquidatori di società o enti privati, a chi ricopre funzioni direttive, affinché il soggetto compia/ometta un atto in violazione degli obblighi di fedeltà e inerenti il proprio ruolo.

i) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato è integrato alternativamente da una dalle seguenti condotte: esposizione di fatti falsi alle Autorità di Vigilanza e Controllo circa la situazione economica, patrimoniale della società; occultamento, con mezzi fraudolenti, di fatti inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte delle Autorità di Vigilanza e Controllo, anche mediante omissioni.

5.5.2 Processi sensibili

In considerazione dei reati potenziali si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al loro interno di condotte criminose siano quelle afferenti:

- Gestione di tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni dovute agli enti competenti anche nell'ambito di verifiche, ispezioni ed accertamenti effettuati dai medesimi.
- Selezione e inserimento di nuovo del personale (per esempio nel caso di corruzione mediante l'assunzione da parte di **Fonderie Valdelsane** di soggetti a conoscenza di segreti industriali di competitor al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti)
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Gestione degli adempimenti in materia societaria (Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale; custodia e tenuta dei Libri Sociali; tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili)

In particolare in considerazione della struttura organizzativa di **Fonderie Valdelsane** le aree/funzioni maggiormente a rischio sono : l'Amministrazione, gli Amministratori, i Consiglieri Delegati, il CdA, l'Assemblea dei Soci

5.5.3 Protocolli di condotta

Tutti i soggetti afferenti le Aree/Funzioni identificate quali critiche sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- divieto di perpetrare comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui sopra;
- Divieto disattendere ai principi e alle procedure aziendali
- Operare secondo i principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure proprie dell'azienda nella redazione del bilancio e/o di altre comunicazioni sociali garantendo in tal modo a soci e a terzi informazioni veritiere circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Operare in conformità alle norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di garantire creditori e terzi in genere;
- Garantire ed agevolare qualsivoglia controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, e favorire la formazione della volontà assembleare;
- Garantire tempestività, correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni di legge rivolte alle Autorità di Sorveglianza e Controllo favorendone le relative funzioni di vigilanza.
- Divieto assumere comportamenti integranti la fattispecie di reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati.
- Divieto di restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Divieto di ripartire utili (o relativi acconti) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- divieto di impedire lo svolgimento dell'attività di controllo di soci/I Collegio Sindacale/Società di revisione occultando documenti o ricorrendo a altri mezzi fraudolenti,
- Effettuare tempestivamente tutte le comunicazioni/segnalazioni dovute all'Autorità di Sorveglianza e Controllo garantendo completezza e accuratezza delle medesime;
- divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità anche nell'ambito di ispezioni presso la società;
- Divieto di versare somme di denaro o altre utilità al personale di altre società con cui vi sono interessi di tipo economico;

5.5.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

FONDERIE VALDELSANE al fine della limitazione del rischio di reato si è dotata delle seguenti procedure:

- FVPR_PA_IMP ; Procedura Calcolo Imposte
- FVPR_PA_IND; Procedura Richiesta Fondi e contributi ed agevolazioni
- FVPR_1801; Procedura Addestramento e gestione risorse umane
- FVPR_RS, Procedura reati Socitari
- FVPR_FF, Procedura Flussi Finanziari
- FVPR_RIRS; Procedura Rendicontazione incarichi e Rimborsi Spese
- FVPR_GNC; procedura Gestione note di credito

5.5.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati Societari	Resp. Amministrazione, Amministratori, CdA, l'Assemblea dei Soci Amministratore Delegato	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.5.3/5.5.4	Molto Bassa	Medio	1

5.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

5.6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati ritenuti potenzialmente realizzabili, fra quelli CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO secondo le fattispecie contemplate dall'art 25-bis del D.Lgs. 231/2001) :

a) *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)*

Il reato si configura quando, nota l'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbricano o si adoperano industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale nonché qualora i beni suddetti vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie tutela i diritti di proprietà industriale, acquisiti nel rispetto del "Codice della Proprietà Industriale" (marchi, brevetti, etc.) . Il reato si configura ad esempio mediante l'immissione nel mercato di una ghisà già protetta da registrazione.

b) *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, cod. pen.)*

Il reato si configura con la consegna, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito. Il reato si configura, ad esempio, mediante la commercializzazione di una ghisà con differenze qualitative e quantitative rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle sostanze che lo compongono e che sono dichiarate nei certificati di conformità.

c) *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, cod. pen.)*

La fattispecie di reato si configura quando, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, si mettano autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

- l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;
- la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita. A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto riferibile a Fonderie Valdelsane metta in circolazione materiale che

riporti segni distintivi alterati/contraffatti e nello specifico il bronzo accompagnato da certificati di composizione falsi.

d) *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, cod. pen.)*

Il reato si configura mediante l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica alternativamente mediante:

- Danneggiamento delle cose
- Utilizzo di mezzi fraudolenti (artifici, raggiri, falsità) tali da trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose sulla concorrenza;

Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi configurato qualora un dipendente di Fonderie Valdelsane adotti politiche di marketing volutamente basate sulla menzogna e l'inganno.

5.6.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia dei reati potenziali suddetti si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al loro interno di condotte criminose siano:

- Ideazione di nuove leghe soggette a registrazione di marchio e di relativa esclusività;
- Produzione;
- Approvvigionamenti;
- Vendita e Marketing;
- Gestione Magazzino/Spedizioni

In considerazione della struttura organizzativa di **Fonderie Valdelsane** le aree/funzioni maggiormente a rischio sono: Direzione Tecnica, Amministrazione (che cura l'iter di rilascio del marchio), Produzione; Controllo Qualità; Laboratorio; Acquisti; Commerciale; Magazzino

5.6.3 Protocolli di Condotta

I soggetti coinvolti nelle attività riconosciute sensibili a rischio di commissione dei reati sopra descritti sono tenuti a:

- Osservare il divieto di assumere comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti di cui sopra;
- Osservare i principi e le procedure aziendali
- Rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla produzione e commercializzazione di nuove leghe e a quelle di rilascio del marchio

5.6.4 Misure di Controllo per la limitazione del rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **FONDERIE VALDELSANE** ha adottato le procedure:

- FVPR_DI Procedura Delitti Industriali
- FVPR0601 Approvvigionamento
- FVPR1001 Prove controlli e collaudi;
- FVPR0801 Identificazione e rintracciabilità;
- FVPR_FF Flussi Finanziari;

5.6.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Delitti contro l'industria e il commercio	Direzione Tecnica, Amministrazione (che cura l'iter di rilascio del marchio), Produzione; Controllo Qualità; Laboratorio; Acquisti, Commerciale; Magazzino	Media	Medio	3	<ul style="list-style-type: none"> Vedi Punti 5.6.3/5.6.4 	Molto Bassa	Medio	1

5.7 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

5.7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies del decreto)

a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

5.7.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reato sopra menzionato e della Organizzazione Aziendale di **Fonderie Valdelsane** si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al loro interno di condotte criminose siano quelle afferenti:

- Gestione delle attività di selezione, assunzione e gestione del personale

In considerazione della struttura organizzativa di **Fonderie Valdelsane**, l' area/funzione maggiormente a rischio è dunque "Risorse Umane".

5.7.3 Protocolli di condotta

Tutti i soggetti afferenti le Aree/Funzioni identificate quali critiche sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Assunzione di lavoratori stranieri provvisti di permessi di soggiorno;
- Divieto di assunzione di lavoratori il cui permesso sia scaduto e per il quale non sia stato richiesto il rinnovo, e di lavoratori ai quali il permesso di soggiorno sia stato revocato
- effettuare con tempestività e correttezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- Vigilare sul personale impiegato in imprese con cui si sono stipulati contratti di appalto ed opera

5.7.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **FONDERIE VALDELSANE** ha adottato:

- FVPR_1801 Procedura Addestramento e gestione risorse umane

5.7.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Risorse Umane/ Presidente	Media	Medio	3	<ul style="list-style-type: none"> Vedi Punti 5.7.3/5.7.4 	Molto Basso	Medio	1

5.8 DELITTI IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE

5.8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati ritenuti potenzialmente realizzabili, fra i delitti in violazione al diritto d'autore (art. 25 novies introdotto dalla l. 99/09)

a) Art. 171-bis L. 633/41 (1° comma)

Il primo comma dell'art. 171 tutela penalmente il software e punisce: la duplicazione abusiva di programmi informatici effettuata al fine di trarne profitto; l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

5.8.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reato sopra menzionato si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al loro interno di condotte criminose siano quelle afferenti:

- Approvvigionamento, installazione e/o configurazione di prodotti software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività societaria.

In considerazione della tipologia di reato si ritiene che tutte le aree aziendali possano essere a rischio.

5.8.3 Protocolli di condotta

Tutti le funzioni e tutti gli addetti che hanno in uso sistemi informatici sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Osservare il divieto di assumere comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti di cui sopra;
- Osservare i principi e le procedure aziendali
- Divieto di installazione e di utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- Divieto di installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;

L'azienda ha altresì disposto un sistema di meccanismi di controllo (automatico o "a campione") per il rispetto dei divieti di cui sopra.

5.8.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato FONDERIE VALDELSANE ha adottato un regolamento informatico, all'interno del Manuale della privacy, in cui sono riportati fra gli altri il divieto di utilizzo di sw senza licenza, divieto di scaricare file eseguibili e sw senza autorizzazione dell'amministratore di sistema

5.8.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Delitti in violazione al diritto d'autore	TUTTE	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.8.3/5.8.4	Molto Bassa	Medio	1

5.9 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

5.9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto introdotto con la Legge n. 167 del 20/11/2017))

I delitti in oggetto puniscono i soggetti facenti parti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte della Shoah sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, dei crimini di genocidio.

5.9.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reato sopra menzionato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani impiegati presso **Fonderie Valdelsane** si può ritenere che il processo più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al suo interno di condotte criminose sia quello relativo alla Gestione Risorse Umane, e alla Produzione per la parte attinente la gestione dei carichi di lavori

In considerazione della struttura organizzativa di Fonderie Valdelsane si ritiene che le aree/funzione a rischio siano Risorse Umane e Produzione.

5.9.3 Protocolli di condotta

Tutti i soggetti afferenti Risorse Umane devono prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti mediante denunciando ai superiori interessati

5.9.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **FONDERIE VALDELSANE** ha adottato:

- Codice Etico
- FVPR_1801 Procedura di Addestramento e gestione risorse umane

5.9.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reato di razzismo e xenofobia	Risorse Umane e Produzione	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.9.3/5.9.4	Molto Bassa	Medio	1

5.10 REATI TRIBUTARI

5.10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati ritenuti potenzialmente realizzabili, fra i reati tributari (**articolo 25-quinquiesdecies, del Decreto**):

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, avendo quale scopo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, regolarmente registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque detenuti quali prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Ad esclusione dei casi previsti dall'art 2 (sopra citati), la fattispecie di reato si configura allorché, avendo quale scopo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichino, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte - attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria- alternativamente, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi fittizi, oppure crediti e ritenute fittizi, se al contempo si verifica una delle condizioni seguenti:

- a) almeno una delle imposte evase è superiore a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è alternativamente superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure è superiore a euro un milione cinquecentomila, oppure qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché, con lo scopo di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché, avendo quale scopo l'evasione propria o di terzi delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si occultano o distruggono anche parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi al pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni di terzi al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva

f) Dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi al pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni di terzi al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva. In relazione all'entità del fatturato aziendale tale reato non è applicabile.

g) Omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi al pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni di terzi al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva. In relazione all'entità del fatturato aziendale tale reato non è applicabile.

h) indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 10-quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi al pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni di terzi al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva. In relazione all'entità del fatturato aziendale tale reato non è applicabile.

5.10.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reati sopra menzionati in relazione alle specificità organizzative di **Fonderie Valdelsane** si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al proprio interno di condotte criminose siano quelli riguardanti:

- emissione/ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- predisposizione/presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- gestione delle attività di vendita;
- gestione di operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
- tenuta delle scritture contabili;
- Gestione flussi monetari e finanziari;
- Regali, Spese di rappresentanza;
- Gestione di bonus e benefit.

In considerazione della struttura organizzativa di Fonderie Valdelsane si ritiene che le aree/funzione a rischio siano: Direzione Generale, Commerciale, Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo

5.10.3 Protocolli di condotta

Tutte le funzioni e tutti gli addetti afferenti le aree sensibili sopra citate, ciascuno secondo le proprie competenze funzionali, sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Divieto di perpetrare o favorire comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra considerate ;
- Conoscenza e rispetto di tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità (incassi e pagamenti);

5.10.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **FONDERIE VALDELSANE** provvede alla:

- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- Effettuazione di controlli formali e sostanziali di tutti i flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi e ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese)
- definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile (Acquisti, Vendite, Fatturazione);
- Tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto (pagamenti, DDT etc.)
- Valutazione dei costi-benefici e chiara identificazione della controparte in ciascuna operazione commerciale
- Comunicazione immediata all'OdV di qualsiasi operazione che presenti anomalie (assenza di giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali; esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie etc.)
- Rispetto della Contrattualistica e conservazione delle evidenze contrattuali
- Pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo conformi alle specifiche contrattuali;
- Effettuazione dei pagamenti sempre e solo dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- Regolare Contabilizzazione di tutti i pagamenti conformemente alle disposizioni di legge applicabili anche mediante l'utilizzo del sistema informatico dedicato;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico; disattivazione dei profili in caso di dimissioni e/o cambiamento di ruoli;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- Assoggettamento ai controlli della Società di revisione
- esistenza di un'anagrafica fornitori, svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori (visura camerale, sito internet, banche dati), accertamento della qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti); verifiche sui prezzi di acquisto, verifiche delle prestazioni ricevute,

- esistenza di un’anagrafica clienti, verifica delle prestazioni effettuate, definizione di procedure per la definizione dei prezzi;
- esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni

5.10.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati Tributari	Amministratore Delegato; Commerciale; Acquisti; Amm.ne e Finanza	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.10.3/5.10.4	Molto Bassa	Medio	1

5.11 Reato Di Induzione A Non Rendere Dichiarazioni O A Rendere Dichiarazioni Mendaci All’autorità Giudiziaria (art. 25,10)

5.11.1 Tipologia di reati

L’art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 prevede il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere

5.11.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reato sopra menzionato si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell’assunzione al loro interno di condotte criminose siano quelle che prevedano “Rapporti con l’autorità giudiziaria”.

5.11.3 Protocolli di condotta e Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **Fonderie Valdelsane** per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti che nell’ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, prevede che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- che tutti i destinatari del Modello provvedano a fornire in modo chiaro, veritiero e corretto tutte le informazioni richieste all’Autorità giudiziaria nei procedimenti che coinvolgono l’Azienda o suoi esponenti per attività svolte nell’ambito del loro incarico;
- l’Organismo di Vigilanza venga informato dalla Direzione Generale di eventuali procedimenti penali su reati compresi nel D. Lgs. 231/2001 nei confronti dei dipendenti, membri degli Organi sociali, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

È fatto inoltre a chiunque divieto di indurre un dipendente, collaboratore o altro soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria anche se da tale comportamento potrebbe derivare un apparente ma, di fatto, inesistente per le responsabilità conseguenti, vantaggio (illecito) per l’Azienda

5.11.4 Valutazione del Rischio di reato

<u>REATI</u>	<u>Aree/Funzioni Coinvolte</u>	<u>Pp</u>	<u>Dp</u>	<u>Rp</u>	<u>Misure in atto per limitare / ridurre il rischio</u>	<u>P</u>	<u>D</u>	<u>R</u>
<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	<u>TUTTE</u>	<u>Media</u>	<u>Medio</u>	<u>3</u>	<u>Vedi Punti 5.11.3</u>	<u>Molto Bassa</u>	<u>Medio</u>	<u>1</u>

5.12 REATI DI CONTRABBANDO

5.12.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati in tema di contrabbando (art. 25 sexiedecies del Decreto introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) già normati dal DPR 43 del 23/02/73.

I delitti in oggetto fanno riferimento all'evasione dei "diritti di confine" (art 34) che fanno parte di tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere per legge, in relazione alle operazioni doganali eseguite.

I "diritti di confine" (art 34) nello specifico sono :

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Le sanzioni previste per l'evasione dei diritti di confine sono differenziate asseconda che la cifra evasa ecceda o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento.

Sono altresì previste, in funzione dei diritti evasi, le sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5.12.2 Processi sensibili

In considerazione della tipologia di reati sopra menzionati in relazione alle specificità organizzative di **Fonderie Valdelsane** si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al proprio interno di condotte criminose siano quelli riguardanti:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni in importazione;
- gestione del processo di scarico e deposito merci
- gestione processo di vendita di prodotti destinati all'estero

In considerazione della struttura organizzativa di Fonderie Valdelsane si ritiene che le aree/funzione a rischio siano: Direzione Generale, Commerciale, Acquisti, Logistica/Magazzino

5.12.3 **Protocolli di condotta**

Tutte le funzioni e tutti gli addetti afferenti le aree sensibili sopra citate, ciascuno secondo le proprie competenze funzionali, sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- rispetto di tutte le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- divieto di introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare, via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- divieto di nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- divieto di asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- divieto di portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate senza aver evaso i diritti di confine

5.12.4 **Misure di Controllo per la limitazione del rischio di reato**

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato FONDERIE VALDELSANE provvede alla verifica della regolarità di tutti i documenti fiscali emessi e ricevuti w alla relativa corretta conservazione garantendo:

- la massima attenzione nel riportare/verificare i corretti codici doganali riferiti al prodotto;
- il pagamento dei diritti dovuti;
- il rispetto delle disposizioni legislative in materia doganale

In particolare:

per le esportazioni

- utilizzo del codice incoterm "Ex works" (franco fabbrica);
- Ricorso, mediante regolare delega del Legale Rappresentante a agenti doganali regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
- Preparazione della documentazione che accompagna la merce in funzione del Paese di destino;
- Verifica da parte dell'ufficio commerciale del ricevimento da parte dell'agente doganale della "bolletta doganale" entro 10 giorni della consegna della merce
- Verifica da parte dell'ufficio commerciale degli estremi della "bolletta doganale" (merce, quantità, codice identificativo, paese di destino) con tutti i riferimenti della spedizione, della merce spedita e del paese di destino;
- Stampa, mediante l'inserimento del codice "MRN" contenuto nella bolletta doganale, dal portale dell'Agenzia delle Dogane della ricevuta dell'effettivo sdoganamento della merce e sua archiviazione assieme a tutta la documentazione relativa alla spedizione in oggetto;

per le importazioni

- utilizzo del codice incoterm "Ex works" (franco fabbrica);
- Pagamento dei dazi dovuti tramite corriere;
- Acquisizione da parte dell'Amministrazione della "bolletta doganale" e della fattura del corriere e successiva verifica di corrispondenza con i documenti di acquisto;
- Verifica in magazzino della corrispondenza della merce consegnata con i documenti di acquisto;
- Autorizzazioni alle operazioni vidimate da parte dell'amministratore delegato.

5.12.5 **Valutazione del Rischio di reato**

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr

Reati di Contrabbando	Amministratore Delegato, Commerciale, Acquisti, Logistica/Magazzino	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.11.3/5.11.4	Molto Bassa	Medio	1
--------------------------	---	-------	-------	----------	--------------------------	-------------	-------	----------

5.13 REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

5.13.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai *Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-octies,1 del Decreto) e in particolare a:*

1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente si utilizzino, non essendone titolari, carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi oppure quando si falsifichino o alterino strumenti di pagamento e/o documenti ovvero si possiedano, cedano o acquisiscano strumenti di pagamento e/o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Tra le condotte che fanno configurare il reato vi sono dunque: la manipolazione dei POS, l'impiego di carte prepagate rubate, l'utilizzo di app da parte di chi non ne sia titolare.

2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché, si producano, importino, esportino, vendano, trasportino, distribuiscano, si mettano a disposizione o in qualsiasi modo si procurino per sé o altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tra le condotte incriminate vi è, ad esempio, quella di importazione di software destinati a realizzare truffe on-line.

3. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché - alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti – si procurino a sé o ad altri ingiusti profitti con altrui danno. Per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Tra le condotte incriminate vi sono per esempio le campagne di *phishing* che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro.

4. Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

5.13.2 Processi sensibili

In merito alla tipologia di reati sopra menzionati in relazione alla tipologia di business di **Fonderie Valdelsane** si ritengono applicabili i reati di “Indebito Utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p)” e di “Trasferimento Fraudolento di Valori”

In particolare per la fattispecie di reato di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493 ter c.p” si può ritenere che il processo più vulnerabile sotto il profilo dell’assunzione al proprio interno di condotte criminose sia quello riguardante la Gestione dei Pagamenti.

In considerazione della struttura organizzativa di **Fonderie Valdelsane** si ritiene che le aree/funzioni a rischio siano: Amministratore Delegato, Amministrazione e Finanza, tutte le funzioni autorizzate all’utilizzo di carte di credito (vedi “Elenco Autorizzati Carte di Credito”).

Per quel che riguarda invece la fattispecie di reato di “Trasferimento fraudolento di valori” si può affermare che i processi più vulnerabili riguardino il trasferimento di beni mobili (come quote societarie) e immobili

In considerazione della struttura organizzativa di Fonderie Valdelsane si ritiene che le aree/funzioni a rischio siano Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, il Collegio dei Sindaci.

5.13.3 Protocolli di condotta

Tutte le funzioni e tutti gli addetti afferenti le aree sensibili sopra citate, ciascuno secondo le proprie competenze funzionali, sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Divieto di perpetrare o favorire comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies, 1 del Decreto);
- Conoscenza e rispetto di tutte le misure atte a garantire la corretta gestione dei pagamenti
- Effettuare registrazioni puntuali e complete che consentano la tracciabilità di ogni operazione, sia inerente il flusso attivo che quello passivo (beneficiario e causale dell’operazione; soggetto che ha disposto l’operazione; contratto di riferimento) ;
- Segnalare tempestivamente all’Amministratore di Sistema eventuali anomalie dei sistemi informatici a disposizione qualora essi non riescano a garantire le corrette funzionalità;
- Tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi;
- Conservazione della documentazione inerente i pagamenti, mediante il ricorso ad idonee misure di sicurezza, fisica e logica

5.13.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **FONDERIE VALDELSANE** adotta le seguenti misure:

➤ per il Reato di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)”

- Utilizzo delle carte di Credito consentito unicamente ai titolari delle stesse; utilizzo carte prepagate da parte di soggetti preventivamente autorizzati
- Utilizzo delle carte di Credito unicamente in casi espressamente indicati dalla Direzione (trasferte autorizzate, acquisti on-line di ricambi non reperibili presso i fornitori usuali e appartenenti a categorie merceologiche preventivamente autorizzate, generalmente ricambi) e per importi non superiori ai tetti di ciascuna carta (stabiliti in relazione al ruolo del titolare della carta stessa)
- Riconducibilità di ogni pagamento alle attività che lo hanno reso necessario
- **Monitoraggio periodico** degli strumenti di pagamento, di cui **Fonderie Valdelsane** garantisce la titolarità.
- Misure di Controllo di cui al punto 5.10.4

➤ Per il Reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p):

- Nel caso di trasferimento di Beni Immobili e di Titoli, Azioni, Quote (che avvengono a seguito di una Delibera del Consiglio di Amministrazione previa verifica del Collegio dei Sindaci) l’approvazione

della Delibera suddetta è subordinata alla preventiva verifica della inesistenza di procedimenti quali sequestro e/o confisca a carico di **Fonderie Valdelsane**.

- Informazione dell'ODV di tutte le operazioni riguardanti il trasferimento di beni Immobili e di Titoli, Azioni, Quote che, nell'ambito delle sue attività di vigilanza esegue tutte le verifiche sulla legittimità/legalità delle operazioni suddette, costituendo questo un deterrente alla commissione di reati connessi
- I pagamenti a fornitori esterni è sempre tracciato e deve essere supportato da contratti in essere e subordinato alla Verifica della effettiva erogazione del servizio con i soggetti che ne hanno disposto l'ordine, e/o della effettiva consegna del prodotto acquistato mediante corrispondenza con il DDT cui la fattura si riferisce
- Di tutte le operazioni straordinarie viene data informazione al Collegio Sindacale che se in caso di necessità coinvolge l'Organismo di vigilanza

5.13.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr
Reati in materia di Strumenti di Pagamento diversi dai Contanti	Amministratore Delegato; Amm.ne e Finanza funzioni autorizzate all'utilizzo di carte di credito (vedi "Elenco Autorizzati Carte di Credito")	Basso	Medio	2	Vedi Punti 5.13.3/5.13.4/5.10.4	Molto Basso	Medio	1

5.14 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

5.14.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio (**articolo 25-octies del Decreto**) e in particolare a:

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorquando - al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, si acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farle acquistare, ricevere o occultare

2. Riciclaggio (art. 648 bis)

La fattispecie di reato si configura allorquando, si sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero si compiano in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

3. Impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)

La fattispecie di reato si configura allorquando - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, si impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

4. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1)

La fattispecie di reato si configura allorché - avendo commesso o concorso a commettere un delitto, si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

5.14.2 Processi sensibili

In merito alla tipologia di reati sopra menzionati in relazione alla tipologia di business di **Fonderie Valdelsane** si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al proprio interno di condotte criminose siano quelli riguardanti:

- Gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- Registrazione contabile di fatture attive e passive
- Gestione della fiscalità aziendale
- Gestione scritture contabili
- Gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili

In considerazione della struttura organizzativa di **Fonderie Valdelsane** si ritiene che le aree/funzione a rischio siano: Amministratore Delegato, Amministrazione e Finanza, Presidente, Soci, Revisori dei Conti/Collegio Sindacale

5.14.3 Protocolli di condotta

Tutte le funzioni e tutti gli addetti afferenti le aree sensibili sopra citate, ciascuno secondo le proprie competenze funzionali, sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Divieto di perpetrare o favorire comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- Effettuare registrazioni puntuali e complete che consentano la tracciabilità di ogni operazione, sia inerente il flusso attivo che quello passivo (beneficiario e causale dell'operazione; soggetto che ha disposto l'operazione; contratto di riferimento) ;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema eventuali anomalie dei sistemi informatici a disposizione qualora essi non riescano a garantire le corrette funzionalità;
- Ricorso a Fornitori qualificati secondo le procedure aziendali;
- Verifica della congruità di compensi/provvigioni a, collaboratori, agenti e a soggetti
- Tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi;
- conservazione della documentazione inerente gli incassi e i pagamenti, mediante il ricorso ad idonee misure di sicurezza, fisica e logica.

5.14.4 Misure di Controllo per la limitazione dei rischio di reato

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra menzionati, **FONDERIE VALDELSANE** adotta le seguenti misure:

- Misure di Controllo di cui al punto 5.10.4 (vedi REATI TRIBUTARI)
- FVPR- RIRS "Rendicontazione Incarichi e Rimborsi Spesa"
- FVPR-FF "Procedura Flussi Finanziari"
- FVPR-GNC "Gestione Note di Credito"
- FVPR-RS "Reati Societari"
- FVPR-0601 "Approvvigionamento"

5.14.5 Valutazione del Rischio di reato

REATI	Aree/Funzioni Coinvolte	Pp	Dp	Rp	Misure in atto per limitare / ridurre il rischio	Pr	Dr	Rr

Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio)	Direzione Generale, Amministrazione Finanza e Controllo, Presidente, Soci, Revisori dei Conti/Collegio Sindacale	Media	Medio	3	Vedi Punti 5.14.3/5.14.4/5.10.4	Molto Bassa	Medio	1
--	--	-------	-------	---	------------------------------------	-------------	-------	---

5.14.6 Ulteriori presidi di controllo previsti dal Modello

In maniera trasversale a tutti i reati sono attivi i seguenti ulteriori presidi di controllo:

- il sistema sanzionatorio di cui all'Allegato V "Sistema disciplinare e sanzionatorio";
- La gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"
- l'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza

ATTIVITÀ SENSIBILI DI ILLECITO EX D.LGS 231/2001-PRIMA DELLA APPLICAZIONE DEL MODELLO

	AREA/FUNZIONE
Certificati di Conformità	OPERAZIONI A RISCHIO
	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
	Frode ai danni Fondo Europeo Agricolo per sviluppo rurale (Art24,2bis)
	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-3)
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)
	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
	Delitti contro l' industria e il commercio (Art. 25-2.1)
	Reati societari (Art. 25-3)
	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-4)
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) <small>(Art. 25-4.1)</small>
	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-5)
	Reati di abuso di mercato (Art. 25-6)
	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell' igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-7)
	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-8)
	REATI in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-8.1)
	Delitti in materia di violazione del diritto d' autore (Art. 25-9)
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria (Art. 25-10)
	Reati ambientali (Art. 25-11)
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-12)
	Razzismo e xenofobia (Art. 25-13)
	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d' azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-14)
	Reati tributari (Art. 25-15)
	Dichiarazione Infedele; Omessa Dichiarazione; Indebita Compensazione Art 25-15 1bis
	Contrabbando- Diritti di confine (Art. 25-16)
	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-17)
	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-18)
	Delitti tentati (Art. 26)
	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (FILIERA EVO)
	Reati Transnazionali

Legenda: 1 Rischio estremamente basso/nullo 2 Rischio contenuto 3 Rischio elevato

Codice di Comportamento

ALLEGATO IV al Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato.	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	CONTENUTI I DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AI REATI DOLOSI	4
	<i>2.1 La società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.</i>	<i>4</i>
	<i>2.2 Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.....</i>	<i>4</i>
	<i>2.3 Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori della Società: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.....</i>	<i>4</i>
3	CONTENUTI DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI	5
	<i>3.1 L'impresa esplicita e rende noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....</i>	<i>5</i>
	<i>3.2 In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, la SOCIETA' dichiara chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.</i>	<i>5</i>
4	SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI.....	6

1 PREMESSA

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in un **codice etico o di comportamento**.

Tale CODICE mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni (Vedi **ALLEGATO V**) proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Questo CODICE è stato voluto ed approvato dal massimo vertice della **SOCIETÀ**, e contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della **SOCIETÀ** nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il Codice etico dovrebbe focalizzarsi sui comportamenti rilevanti ai fini del decreto 231 e andrebbe distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

La struttura di seguito descritta rappresenta una serie di regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con diversi interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione sia italiana che straniera e ai pubblici dipendenti.

A ciò possono essere di integrazione, anche in altri atti, codici o linee guida dei quali la **SOCIETÀ** è già dotata come ad esempio in riferimento alle indicazioni contenute nei codici o regolamenti già in essere, per quanto attiene specificamente ai reati societari o agli abusi di mercato.

2 CONTENUTI I DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AI REATI DOLOSI

2.1 LA SOCIETÀ HA COME PRINCIPIO IMPRESCINDIBILE IL RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI IN TUTTI I PAESI IN CUI ESSO OPERA.

- Ogni dipendente della SOCIETÀ deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la **SOCIETÀ** opera. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la **SOCIETÀ**. Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.
- I dipendenti sono e verranno messi a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, pertanto la **SOCIETÀ** sarà costantemente tenuta a informarli nel caso di incertezze sul tema.
- La **SOCIETÀ** dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

2.2 OGNI OPERAZIONE E TRANSAZIONE DEVE ESSERE CORRETTAMENTE REGISTRATA, AUTORIZZATA, VERIFICABILE, LEGITTIMA, COERENTE E CONGRUA.

- Tutte le azioni e le operazioni della SOCIETÀ' devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
- Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2.3 PRINCIPI BASE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI DELLA SOCIETÀ: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI DIPENDENTI E, NEL CASO DI ENTI CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO, INTERLOCUTORI COMMERCIALI PRIVATI.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.

- Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore. Numerosi enti pubblici hanno adottato propri codici di autoregolamentazione, nei quali spesso prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico definito. L'impresa può esaminare i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui la **SOCIETÀ** pubblico si sia dotato.
- Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
- Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
- Se la **SOCIETÀ** utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della SOCIETÀ.
- La **SOCIETÀ** non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

- Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- Si fa comunque divieto ad assumere, alle dipendenze della SOCIETÀ, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni alla **SOCIETÀ** o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

3 CONTENUTI DEL CODICE ETICO IN RELAZIONE AI REATI COLPOSI

3.1 L'IMPRESA ESPlicita E RENDE NOTI I PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI IN BASE AI QUALI VENGONO PRESE LE DECISIONI, DI OGNI TIPO E AD OGNI LIVELLO, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Tali principi e criteri, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

- a. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c. ridurre i rischi alla fonte;
- d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

3.2 IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ A POSSIBILE IMPATTO AMBIENTALE, LA SOCIETÀ' DICHIARA CHIARAMENTE L'IMPEGNO DEI VERTICI AZIENDALI A RISPETTARE LA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E AD ATTUARE MISURE PREVENTIVE PER EVITARE O QUANTOMENO MINIMIZZARE L'IMPATTO AMBIENTALE.

La condivisione di questi valori è estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

In particolare, nel Codice, l'impresa si propone di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

4 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A supporto è da considerarsi come punto qualificante nella costruzione del Modello , un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice, nonché delle procedure previste dal modello.

Difatti, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale che quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione, permette un maggiore controllo su di esso.

Tale SISTEMA SANZIONATORIO è trattato nell' **ALLEGATO V**.

Sistema Sanzionatorio

ALLEGATO V

al

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato.	15/04/2021
2	Aggiornamento violazioni in conformità al D.Lgs 24/2023	27/03/2024

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/03/2024

INDICE

1	PREMESSA	3
2	ESEMPI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO	3
3	LE SANZIONI	4
3.1	<i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori e del Collegio Sindacale</i>	4
3.2	<i>Sanzioni nei confronti dei Dirigenti</i>	5
3.3	<i>Sanzioni nei confronti dei Dipendenti</i>	5
3.4	<i>Sanzioni nei confronti degli Agenti</i>	6
3.5	<i>Sanzioni nei confronti di Collaboratori Esterni e Fornitori</i>	6
4	IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	8
4.1	<i>Procedimento nei confronti degli Amministratori e del Collegio Sindacale</i>	8
4.2	<i>Procedimento nei confronti dei Dirigenti</i>	9
4.3	<i>Procedimento nei confronti dei Dipendenti</i>	10
4.4	<i>Procedimento nei confronti dei Terzi Destinatari</i>	11

1 PREMESSA

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 lettera e) del D.Lgs 231/01 prevede che *"i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

La previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione e dotate di "meccanismi di deterrenza" applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello Organizzativo, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello stesso e, dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'**Organismo di Vigilanza**.

Tali violazioni incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurato da **FONDERIE VALDELSANE** ed i propri collaboratori e, di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Il sistema disciplinare definito per i fini del presente Modello è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal Collaboratore (consulente esterno, impiegato, quadro e anche dirigente).

L'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria competente.

Pertanto, il giudizio promosso dall'azienda potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale/giudiziale.

La formazione ed informazione dei dipendenti e dei collaboratori esterni sul Modello e sulle relative procedure adottate da **FONDERIE VALDELSANE** garantiscono la conoscenza del presente Sistema Sanzionatorio; Inoltre tale conoscenza è altresì resa efficace attraverso la disponibilità della presente presso l'Ufficio del responsabile del Personale

2 ESEMPI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO

Nell'espletamento di attività nel cui ambito incorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01, ai fini dell'ottenimento delle previsioni di detto decreto, costituisce violazione del Modello (a titolo esemplificativo):

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- L'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, che:
 - esponga la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni; e/o
 - sia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati ○ tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste;
- La mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- L'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- La violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista nelle procedure, ovvero impedendo il controllo e l'accesso alle informazioni o documentazioni ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza;
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti al Codice;
- L'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice della SOCIETA';

- La messa in atto di azioni o comportamenti contrari alle Leggi e Regolamenti, sia Nazionali sia Esteri.

In conformità al D.Lgs 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” **Fonderie Valdelsane** prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempienze agli obblighi di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in materia 231 e in particolare per:

- Commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- Non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- Messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- Violazione dell'obbligo di riservatezza.
- Casi accertati di responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero di casi accertati di responsabilità civile del segnalante con dolo o colpa grave.

A fronte dell'accertamento di violazioni, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni tiene conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- La tipologia dell'illecito compiuto;
- Le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- Le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- La gravità della condotta, con riguardo alla rilevanza degli obblighi violati;
- L'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- L'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- L'eventuale recidività del suo autore;
- La presenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari ed alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto di **FONDERIE VALDELSANE** di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

3 LE SANZIONI

3.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione delle disposizioni poste in essere da un solo amministratore, le decisioni sui provvedimenti anche sanzionatori verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal quale verrà esclusa la partecipazione del Consigliere responsabile, su parere del Collegio Sindacale.

In caso di violazione posta in essere da più amministratori, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dal Collegio Sindacale.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalla norme di legge applicabili.

Ciò posto, le sanzioni individuate per le violazioni dei soggetti di cui sopra, sulla base della gravità delle violazioni poste in essere, sono le seguenti:

- a) **Nota di biasimo;**
- b) **Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;**
- c) **Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;**
- d) **Revoca dall'incarico.**

3.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) **Multa, nella misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Industria vigente**

Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di **FONDERIE VALDELSANE**.

c) **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Industria vigente**

Riguarda le violazioni di maggiore gravità rispetto a quelle richiamate nel precedente punto n. 2 e che integrano reati di cui al D.Lgs. 231/01, con integrazione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di **FONDERIE VALDELSANE**.

d) **Risoluzione del rapporto**

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni rispetto alle disposizioni del Modello talmente gravi da far venir meno il rapporto di fiducia.

3.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 c.c., dell'art. 7, L. n. 300/1970, della L. n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 c.c. che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. applicabile.

Le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) **Richiamo verbale**

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso **FONDERIE VALDELSANE**".

b) **Ammonizione scritta**

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle

prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione

Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di **FONDERIE VALDELSANE**.

d) Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di **FONDERIE VALDELSANE**.

e) Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al Modello

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per **FONDERIE VALDELSANE**, ma comunque non così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente punto n. 6.

f) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società. Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile vigente, recepito dal Regolamento Interno Aziendale di **FONDERIE VALDELSANE**.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della funzione Risorse Umane.

3.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AGENTI

Provvedimenti sanzionatori non sono previsti nel contratto di agenzia, salvo un richiamo all'art. 1751 c.c. che disciplina la risoluzione del contratto da parte del preponente in caso di inadempienza imputabile all'agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Pertanto, per i rapporti di agenzia già in corso, laddove la violazione del Modello sia di entità tale da pregiudicare il rapporto di fiducia, integrandosi gli estremi della giusta causa, la Società provvederà a dare corso alla cessazione del rapporto agenziale.

Per i nuovi rapporti radicanti dalla data di adozione del Modello di Organizzazione, verranno inserire nelle bozze contrattuali specifiche clausole indicanti le violazioni delle disposizioni del Modello di Organizzazione e della normativa D.Lgs. 231/01 quali integranti la giusta causa risolutiva del rapporto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, la competenza è riservata di concerto all'OdV ed ai Responsabili Commerciali. La decisione in merito all'irrogazione della sanzione è invece riservata alla Direzione.

3.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di Collaboratori Esterni e Fornitori di **FONDERIE VALDELSANE** valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto

dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal citato decreto.

Le sanzioni individuate sono le seguenti:

- a) **Diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;**
- b) **La risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.**

Nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari, la Società inserisce nelle **lettere di incarico e/o negli accordi negoziali apposite clausole** volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

4 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni così come precedentemente previste.

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha inizio, in ogni caso, a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'**OdV** segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (non anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'**OdV** ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita tale attività di verifica e di controllo, l'**OdV** valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si sia effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, l'**OdV** segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile della Gestione delle Risorse Umane, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

La procedura relativa all'irrogazione delle sanzioni è prevista e disciplinata come segue.

4.1 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e/o membro del Collegio Sindacale, l'**OdV** informa e trasmette all'AD ed al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; - una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Presidente e l'AD dispongono congiuntamente una prima valutazione sommaria dei fatti illustrati, per poi procedere, comunque entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, a convocare il soggetto indicato dall'**OdV** per un'adunanza del Comitato, da tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve essere:

- effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'**OdV**, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Valutata la sanzione da proporre, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei termini di Statuto per la decisione in ordine al provvedimento da assumere.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'**OdV**. Qualora la sanzione ritenuta

applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

Qualora si tratti di violazione commessa dalla maggioranza dei consiglieri, tale da comportarne il venire meno della maggioranza dei consiglieri stessi, si seguiranno le norme stabilite in tale caso nello Statuto di **FONDERIE VALDELSANE**.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea dei Soci, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'**OdV**, per le opportune verifiche.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi punti per i Dirigenti ovvero per i Dipendenti.

4.2 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'**OdV** trasmette al Presidente e all'AD una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; - una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della relazione dell'**OdV**, il Presidente e l'AD convocano il Dirigente interessato ad un'adunanza, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data della adunanza, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'**OdV**, è disposta l'audizione del Dirigente interessato e l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Presidente e l'AD si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'**OdV**.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura del Responsabile Gestione delle Risorse Umane, entro 10 (dieci) giorni dall'invio della contestazione, comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente può promuovere, nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale Organo.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro soggetto apicale con incarico di amministratore, troveranno anche applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione

4.3 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 7 ex L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Presidente e AD, nonché al Responsabile Gestione delle Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; - una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, **FONDERIE VALDELSANE**, tramite il Responsabile Gestione delle Risorse Umane, contesta al Dipendente interessato la violazione, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione, comunque nei termini disposti dal CCNL applicabile, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dall'AD. A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dipendente interessato, l'AD ed il Responsabile Gestione delle Risorse Umane si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile Gestione delle Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei termini di cui al CCNL applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In tal caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

4.4 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette ai Responsabili di ogni Funzione ed all'AD ed al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; - una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente e l'AD si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione ed invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio (applicabile) come contrattualmente previsto.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'AD, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione della sanzione.

ORGANISMO di VIGILANZA

ALLEGATO VI

al

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato.	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
	2.1 <i>Composizione dell'Organismo di vigilanza</i>	<i>3</i>
	2.2 <i>Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza</i>	<i>3</i>
	2.2.1 <i>Autonomia ed indipendenza.....</i>	<i>4</i>
	2.2.2 <i>Professionalità.....</i>	<i>5</i>
	2.2.3 <i>Continuità di azione</i>	<i>6</i>
	2.3 <i>Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo ad hoc</i>	<i>8</i>
3	L'istituzione di un Organismo di vigilanza ad hoc (scelta adottata da Fonderie Valdelsane)	9
	3.1 <i>Obblighi di informazione dell'Organismo di vigilanza</i>	<i>9</i>
4	PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
5	DOCUMENTI ALLEGATI.....	11
	5.1 <i>Nomina OdV</i>	<i>11</i>

1 PREMESSA

L'articolo 6 del decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale.

L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di vigilanza, occorre valutare attentamente i compiti ad esso conferiti dalla legge, nonché i requisiti necessari ai fini dell'adeguato svolgimento di tali compiti, alla luce della giurisprudenza maturata sul punto.

2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia mono-soggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà.

A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

Per le imprese di dimensioni medio-grandi sembra preferibile una composizione di tipo collegiale.

Peraltro, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal decreto 231 (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale

Quale che sia la scelta organizzativa compiuta dal singolo ente, l'Organismo dovrà rispettare alcuni basilari requisiti e risultare realmente dotato dei poteri e compiti previsti dal legislatore.

2.2 COMPITI, REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso:

- **suggerimenti e proposte di adeguamento** del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli

interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;

- **follow-up**: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell'ambiente e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e quella dell'Organismo di vigilanza. L'autonomia delle funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Dall'analisi delle attività si evince che il profilo professionale dell'OdV deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

Le notazioni sopra riportate, sommate all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al decreto 231 che, in merito all'Organismo di vigilanza, parla di *"una struttura che deve essere costituita al suo [dell'ente] interno (...)"*, inducono a escludere che l'OdV possa coincidere col Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), anche dopo l'istituzione dell'Organismo di vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile. Ad esse, anzi, si aggiunge il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, nonché di istituire l'OdV, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto 231. Per verificare se esista già, nell'ambito dell'organizzazione societaria, una struttura dotata dei requisiti necessari per svolgere le funzioni attribuite all'Organismo previsto dal decreto 231, pare utile individuarne i principali requisiti, come desumibili dal decreto 231 e interpretati dalla giurisprudenza.

2.2.1 **Autonomia ed indipendenza**

Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 231 richiede che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento"* sia stato affidato a *"un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

L'interpretazione di questi requisiti ha determinato alcuni dubbi. È chiaro, ad esempio, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di "dipendenza".

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo di vigilanza e, in particolare, ai compiti che la legge ad esso assegna.

Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal decreto 231, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza.

Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi. Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale "l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche" (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Peraltro, è ovvio che se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente, da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Nell'ipotesi di Organismo di vigilanza a composizione monocratica, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo all'eventuale componente interno dovrebbe essere attentamente valutata con riguardo alla titolarità sia di compiti operativi, che di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.

Il modello di organizzazione e gestione, quindi, non deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato: i compiti dell'Organismo di vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

NOTA *La giurisprudenza ha infatti stigmatizzato come inefficace quel modello che attribuisca al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto della attività di controllo dell'OdV esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo. Il soggetto sarebbe chiamato a essere "giudice di se stesso", per di più dotato di poteri disciplinari (cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).*

La previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di vigilanza può contribuire a selezionare individui effettivamente indipendenti.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria.

Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi, l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni.

2.2.2 Professionalità

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.

Come chiarito dalla giurisprudenza, è essenziale che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza avvenga verificando il possesso di specifiche competenze professionali: non è sufficiente un generico rinvio al curriculum vitae dei singoli.

Il modello deve esigere che i membri dell'OdV abbiano competenze in "attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati" (così Trib. Napoli, 26 giugno 2007).

Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la giurisprudenza ha fatto riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per l'individuazione di frodi (Trib. Milano, 20 settembre 2004).

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo).

È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

In proposito, per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il già citato decreto 81 del 2008.

2.2.3 Continuità di azione

Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: eventuali consulenze, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

Con riferimento agli Organismi di vigilanza a composizione plurisoggettiva, il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante la presenza di componenti interni i quali, alle condizioni prima indicate in punto di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione. Oppure, soprattutto nelle ipotesi in cui si opta per la nomina di membri esclusivamente esterni, la costituzione di una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di coordinare l'attività dell'Organismo di vigilanza e di assicurare la costante individuazione di una struttura di riferimento nella società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno,

Al momento della formale adozione del Modello, pertanto, l'organo dirigente dovrà:

- **disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'OdV (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) e ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;**
- **comunicare alla struttura i compiti dell'OdV e i suoi poteri, prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione.**

Inoltre, l'Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 231 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il controllo e rischi, quando esso non sia investito della funzione di Organismo di vigilanza;
- f) trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente.

Per ciò che riguarda i punti c) e d), sarebbe opportuno prevedere la documentazione degli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di vigilanza riferisce. Copia della documentazione dovrebbe essere custodita dall'Organismo stesso.

Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

Peraltro, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, potrà essere rimessa a quest'ultimo, il quale in tal caso dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

È opportuno che l'OdV formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, consigliabile che tale regolamento sia redatto e approvato da organi societari diversi dall'OdV in quanto ciò potrebbe metterne in dubbio l'indipendenza.

Infine, nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza, è opportuno curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, ecc.).

Possono dunque così sintetizzarsi i requisiti richiesti all'Organismo di vigilanza dal decreto 231, come interpretato dalla giurisprudenza:

REQUISITO	CHE COSA SIGNIFICA
<p>AUTONOMIA E INDIPENDENZA</p>	<p>Evitare che all’Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.</p>
<p>PROFESSIONALITÀ</p>	<p>Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.</p>
<p>CONTINUITÀ</p>	<p>Predisporre una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul modello. Curare la documentazione dell’attività svolta.</p>

2.3 UTILIZZO DI STRUTTURE AZIENDALI DI CONTROLLO ESISTENTI O COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO AD HOC

Illustrate le attività da svolgere e i principali requisiti che l’Organismo di vigilanza deve possedere, occorre accertare se vi siano organi, funzioni o strutture dell’ente già esistenti che possano rispondervi. In tal senso, l’attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, si ravvisano almeno due elementi che sconsigliano questa opzione. In primo luogo, esse potrebbero mancare delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti sopra descritti; inoltre, trattandosi di funzioni cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero difettare dell’indispensabile requisito dell’indipendenza e obiettività di giudizio sull’*iter* di un processo o di un atto, ovvero sull’operato di un dipendente.

Analogamente, in relazione alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è da escludere la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*" di cui al decreto 81 del 2008. Indubbiamente tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all’organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune (ad esempio, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli *in loco*, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse), avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità). Tuttavia, è evidente come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all’interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende ovvero, quando esterno all’azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti di tali gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Simili considerazioni valgono, in relazione ai reati ambientali, per i responsabili del settore dedicato ai temi di ambiente ed ecologia. Nonostante la preparazione tecnica, si profila il serio rischio di quella confusione tra controllante e controllato, più volte addotta dalla giurisprudenza per giustificare l’inattitudine del modello a spiegare efficacia esimente.

Diversa è, invece, la valutazione relativa al Collegio Sindacale e a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato controllo e rischi¹ e alla funzione di *Internal Auditing* o Revisione Interna) istituiti (soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non) con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale il Modello organizzativo costituisce una parte.

3 L'istituzione di un Organismo di vigilanza ad hoc (scelta adottata da Fonderie Valdelsane)

Fonderie VALDELSANE ha optato per di istituire un Organismo di vigilanza *ad hoc*, a composizione plurisoggettiva. ; tale organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.

3.1 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'obbligo di informazione all'OdV sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l'obbligo di dare informazione all'OdV sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguarda: *a)* le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); *b)* le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance* - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. Guardando anche alle esperienze straniere e in particolare alle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi e ai relativi *Compliance Programs*, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto a emanare (come visto in precedenza) nell'ambito del Modello disegnato dal decreto 231 (i cd. codici etici).

Inoltre, nel disciplinare un sistema di **reporting efficace, (VEDI REGOLAMENTO OdV ALLEGATO)** sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma².

Si precisa, infine, che la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non intende incentivare il fenomeno del riporto di *rumor* interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di *reporting* di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso, l'Organismo di vigilanza assume anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, privo però dei poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato ovvero, nei casi più delicati, in capo al Consiglio di Amministrazione.

4 PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'OdV e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sono opportune alcune considerazioni rispetto all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'OdV, nel caso di illeciti commessi in conseguenza del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello. La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'articolo 40, comma 2, del Codice penale e, dunque, nel principio in base al quale "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*". Pertanto, l'Organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di Modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può neppure modificare di

propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente. Peraltro, l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria.

Infine, si sottolinea che, secondo l'opinione prevalente, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati non è previsto neanche in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Anche in questo caso l'Organismo di vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

5 DOCUMENTI ALLEGATI

5.1 NOMINA ODV

Procedure

Contenimento del Rischio

ALLEGATO VII al Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	REVISIONE ELENCO PROCEDURE	18/12/2019
2	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato. Introduzione nel sistema dei reati tributari e di contrabbando. Revisione valutazione del rischio e allegati III bis e ter	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE

1	ELENCO PROCEDURE	3
----------	-------------------------------	----------

1 ELENCO PROCEDURE

Manuale S.A.	Manuale Sistema gestione Ambientale
Manuale SQ	Manuale Sistema Gestione Qualità
FVPR0301	Riesame del contratto
FVPR0601	Approvvigionamento
FVPR0701	Controllo del prodotto fornito dal Cliente
FVPR0801	Identificazione e rintracciabilità del prodotto
FVPR0901	Controllo del processo
FVPR1201	Stato delle prove, controlli e collaudi
FVPR1301	Controllo del prodotto non conforme e non conformità ambientali
FVPR1501	Movimentazione, Immagazzinamento
FVPR1801	Addestramento e Gestione del personale
FVPR_AMB_EMISSIONI	Matrice ambientale. Emissioni in atmosfera
FVPR_AMB_IDR	Matrice ambientale. Scarichi idrici
FVPR_AMB_SON	Matrice ambientale. Emissioni Sonore
FVPR_AMB_RIF	Matrice ambientale. RIFIUTI
FVPR_PA_IND	Richiesta Fondi, contributi ed agevolazioni
FVPR_PA_IMP	Calcolo Imposte
FVPR_SIC_IDONEITA'	Idoneità lavorativa dipendenti e attività del medico competente
FVPR_SIC_DVR	Rischi connessi all'attività lavorativa e sopralluoghi
FVPR_DI	Delitti contro l'industria
FVPR_RS	Reati Societari
FVPR_FF	Flussi Finanziari
FVPR_GNC	Gestione note di credito
FVPR_RIRS	Rendicontazione Incarichi e Rimborsi spese

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ALLEGATO VIII

al

Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	08/03/2018
1	Revisione Assetto Organizzativo con introduzione dell'Amministratore Delegato. Introduzione nel sistema dei reati tributari e di contrabbando. Revisione valutazione del rischio e allegati III bis e ter	21/04/2021

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2021

INDICE

1	PREMESSA	3
2	FORMAZIONE	4
2.1	<i>Fogli Consegna Documentale</i>	4
2.2	<i>Registri di Formazione</i>	4

1 PREMESSA

Il D.Lgs. 231/01 non affronta il tema della formazione del personale, ma all'art. 6 a) stabilisce che il modello organizzativo per avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato dall'organo dirigente dell'ente, ovvero sottintende anche la necessità che i dipendenti di un ente che ha adottato un modello organizzativo debbano essere adeguatamente formati

- sulla responsabilità amministrativa degli enti in generale
- sul modello organizzativo in vigore nella propria realtà di lavoro.

Si ritiene infatti che il modello organizzativo non potrebbe ritenersi efficacemente attuato laddove non effettuata una formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità ed ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio

Si ritiene che la divulgazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico all'interno dell'ente non è quindi sufficiente ai fini dell'efficace attuazione del modello organizzativo. All'informazione deve infatti seguire la formazione del personale, attività che presenta sue caratteristiche specifiche.

- obbligatoria: l'azienda deve organizzarla e i dipendenti devono partecipare all'attività formativa (in caso di assenza di uno o più dipendenti ai corsi dovrebbero essere organizzate sessioni di recupero);
- formalizzata: deve risultare evidenza della partecipazione (ad esempio, a mezzo di schede sottoscritte dai partecipanti), dell'oggetto delle sessioni formative e del materiale utilizzato.

Ci si propone inoltre di dare evidenza anche della comprensione di quanto sarà oggetto dell'attività formativa, con test di valutazione strutturati con casi pratici e risposte multiple..

L'attività formativa del personale avverrà in un momento immediatamente successivo all'adozione del modello organizzativo.

Successivamente, verrà riproposta ai neoassunti e all'esito di cambiamenti rilevanti nell'organizzazione aziendale o di modifiche legislative (quali l'introduzione di nuovi reati-presupposto), circostanze che peraltro imporranno anche la revisione del modello organizzativo stesso.

Ci si propone di tenere anche sessioni formative successive alla prima (annuali o biennali) in special modo rivolte a chi è particolarmente esposto al rischio di commissione di reati o ai vertici dell'ente, che devono sempre aver ben presenti i concetti fondamentali del sistema 231.

In linea generale verranno deputati alla formazione:

- i consulenti che hanno seguito il lavoro di predisposizione del modello organizzativo;
- i referenti interni aziendali (quali ad esempio i responsabili delle funzioni legale, compliance, internal auditing);
- l'ODV.

L'OdV inoltre distribuirà una circolare informativa che servirà oltre a farsi conoscere da tutti i dipendenti, a facilitare i contatti e i flussi informativi con l'ODV stesso.

2 FORMAZIONE

2.1 FOGLI CONSEGNA DOCUMENTALE

2.2 REGISTRI DI FORMAZIONE